



COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 31 del 26/05/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022 PER FAR FRONTE AI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO	P	
BARBIERATO OMAR		A	MAZZUCATO SARA		A
TROMBIN ORIANA	P		CAVALLARI LAMBERTO		A
BELTRAME GIULIANO	P		SPINELLO SANDRO	P	
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO		A
VISENTINI SIMONE		A	BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO		A
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA		A
PARALOVO FEDERICO	P				

Presenti: 10 - Assenti: 7

Sono nominati scrutatori: Simone Donà e Federico Paralovo per la maggioranza e Emanuela Beltrame per la minoranza.

IL SEGRETARIO GENERALE, Antonella Mariani, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori Wilma Moda, Sandra Moda, Matteo Stoppa e Andrea Micheletti (che entra alle ore 21:31).

Si dà atto che alle ore 20:25 entra il Sindaco, che alle ore 20:37 entra il consigliere Cavallari e che alle ore 21:34 entra la consigliera Furlanetto, i presenti sono quindi in numero di 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che con Deliberazione n. 11 del 18.05.2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata:

- La deliberazione n. 20 del 29.04.2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dalla tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2022 – 2025, secondo i criteri previsti dal nuovo metodo ARERA (MTR-2) e i relativi allegati, così come validati dal Consiglio di Bacino Rovigo;
- La deliberazione n. 21 del 29.04.2022 con la quale il Consiglio Comunale, sulla base del Piano Economico Finanziario di cui sopra, ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Dato atto che l'art.13 del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n.25, che tratta l' "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021" prevede espressamente che *"le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità' cui sono state assegnate"*;

Precisato che:

- ai sensi del suddetto articolo 13 del D.L. 4/2022, è possibile concedere agevolazioni TARI per il 2022 alle utenze domestiche e non domestiche ricorrendo alle risorse residue vincolate del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ex art.106 del DL 34/2020, cosiddetto "Fondone 2020", esclusivamente per la parte destinata alla tassa rifiuti (il cui stanziamento iniziale era di € 263.586,31);
- da una ricognizione puntuale circa l'utilizzo delle risorse residue del "Fondone 2020 – parte destinata alla tassa rifiuti" dopo l'ultimo impiego riguardante le riduzioni TARI 2021 alle utenze non domestiche che non potevano beneficiare dei ristori 2021 (in quanto non soggette a chiusura totale o parziale dell'attività per disposizioni normative legate all'emergenza sanitaria Covid-2019 nel periodo di imposta 2021), risulta che ad oggi vi siano ancora € 72.133,61 disponibili;
- sempre ai sensi dell'art.13 del D.L. 4/2022, è possibile concedere agevolazioni TARI per il 2022 alle utenze non domestiche ricorrendo alle risorse residue del fondo di cui all'art.6 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n.106, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per l'anno 2021 in favore delle categorie economiche interessate da chiusura o restrizioni di legge (il cui stanziamento per il Comune di Adria, di cui alla tabella Allegato A al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2021 era di 160.186,33 euro);
- da una ricognizione puntuale delle risorse utilizzate per il riconoscimento delle riduzioni TARI 2021 alle utenze non domestiche ex art.6 del D.L. 73/2021, risulta che l'ammontare delle risorse

residue vincolate in bilancio ad oggi disponibili siano € 110.697,33, avendo utilizzate € 49.489,00 nel 2021;

Considerato che il Comune di Adria ha destinato nell'anno 2021 la somma di € 84.153,61 (finanziata con avanzo vincolato di legge di cui al fondo funzioni fondamentali "fondone"), impegnata nel corso dell'anno 2021 per € 12.020,00 successivamente liquidata;

Appurato che la differenza rispetto all'importo destinato di cui sopra, ammonta a € 72.133,61, confluita nell'avanzo di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 (quota vincolata per legge) e che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4/2022 – Decreto sostegni TER, convertito nella legge n. 25/2022, è previsto l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali nell'anno 2020 e 2021 per emergenza Covid-19;

Considerato che il Comune di Adria ha destinato nell'anno 2021 la somma di € 160.186,33 finanziate con fondo statale di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 "Sostegni bis" e impegnata nel corso dell'anno 2021 per € 49.489,00 successivamente liquidata;

Appurato che la differenza rispetto all'importo destinato di cui sopra, ammonta ad € 110.697,33, confluita nell'avanzo di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 (quota vincolata per legge) e che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4/2022 – Decreto sostegni "ter", convertito nella L. 25/2022, è previsto l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali nell'anno 2020 e 2021 per l'emergenza Covid-19;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, secondo il quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che con propria deliberazione n. 30 del 26/05/2022, confermando quanto già stabilito con le precedenti deliberazioni in materia di TARI, il Consiglio Comunale ha confermato la definizione delle categorie in situazione di disagiate condizioni economiche e stabilito l'entità delle agevolazioni stesse.

Ritenuto opportuno riconoscere una riduzione della TARI alle famiglie e alle attività produttive che abbiano subito anche nel corso del 2022 disagi a causa del perdurare degli effetti economici legati all'emergenza sanitaria da Covid19, seppur formalmente conclusa;

Ricordato che:

- sia il Fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali (previsto dall'art.106 del DL 34/2020), sia il Fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per l'anno 2021 in favore delle categorie economiche interessate da chiusura o restrizioni di legge (previsto dall'art.6 del DL 73/2021) sono stati istituiti nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare in parte i danni economici causati dall'emergenza sanitaria da Covid19;
- la possibilità di utilizzarne le risorse residue dei due fondi sopra citati, vincolate nell'avanzo di bilancio, anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate comporta la necessità di individuare criteri oggettivi che possano tener conto del peggioramento economico, sia per utenze domestiche che non domestiche, tra la situazione ex ante (prima dell'inizio della pandemia) ed ex post (a fine pandemia);

Dato atto che, nonostante le attività economiche chiuse o limitate per legge nel corso del 2022 siano state molto poche, il Governo ha comunque previsto con il DL 4/2022 degli aiuti a fondo perduto per una moltitudine di attività economiche in quanto maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;

Considerato che, al fine di ottemperare ai dettami di legge sul rispetto della *ratio* dei suddetti Fondi, in assenza di specifiche linee guida statali per l'individuazione delle utenze domestiche meritevoli di agevolazione nonché disposizioni normative su chiusure e limitazioni obbligate delle attività economiche, sono stati individuati i seguenti criteri per l'assegnazione delle riduzioni TARI 2022:

UTENZE DOMESTICHE: aver avuto un ISEE ordinario 2021 (cioè basato sulla situazione economica patrimoniale dell'anno 2019) non superiore ai € 20.000,00 e un ISEE ordinario 2022 (cioè basato sulla situazione economica patrimoniale del 2020) inferiore all'ISEE ordinario 2021. Tale criterio consente infatti di confrontare l'ISEE ante emergenza sanitaria (2019) con quello di

fine emergenza, presumendo ragionevolmente che l'aggravamento possa essere, almeno in parte, legato agli effetti dell'emergenza sanitaria stessa;

UTENZE NON DOMESTICHE: utenze che abbiano subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID 19, comprovata dalla riduzione del fatturato 2021 rispetto al 2019 almeno pari al 30% in linea con il principio enunciato dall'articolo 1 del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni). Detto differenziale dovrà essere dichiarato in sede di domanda tramite l'indicazione degli importi relativi indicati e allegazione di estratto della dichiarazione come segue, in modo da attestarne il calo di fatturato/componenti positivi/reddito lordo e dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione, in sede di domanda, di estratto delle dichiarazioni sotto riportate:

Anno 2019:

regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);

regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);

regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);

Anno 2021:

regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2022, Periodo d'imposta 2021);

regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2022, Periodo di imposta 2021);

regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2022, Periodo di imposta 2021)

Atteso che con deliberazione n. 29 del 24.02.2022 la Giunta Comunale ha designato il Funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31.05.2022 ai sensi dell'articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, del D.L. n. 228/30-12-2021, convertito con modificazioni nella legge n. 15/25-02-2022;

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla III Commissione Consiliare Permanente durante la seduta del 23/05/2022 con il seguente esito: Favorevoli n. 3 (Casellato, Paralovo, Visentini) – contrari n. 1 (Spinello);

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 212/2013, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto dei sotto riportati emendamenti presentati dal consigliere Spinello:

Emendamento 1

Dopo "...utenze non domestiche..." eliminare la dizione "*qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore delle risorse del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti, in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2022 da ogni contribuente da agevolare fino al raggiungimento massimo dell'ammontare della bolletta TARI da erogare per il 2022.*" Sostituendola con la frase "*...gli utenti possono inoltrare la richiesta di sgravio, qualora non l'abbiano presentata, anche a far valere per l'anno 2021. È consentito presentare la domanda di sgravio della TARI anche a coloro che non siano in regola con il pagamento della tassa per gli anni precedenti. Agli utenti rientranti nelle agevolazioni previste e che per il 2021 hanno avuto la copertura totale della tassa, per il 2022 verrà riconosciuto unicamente lo sgravio per l'agevolazione in cui rientrano.*"

Emendamento 2

"...la stessa verrà suddivisa in maniera proporzionale per questa categoria di utenti."

Emendamento 2

Nell'ultimo punto del dispositivo, "*Dovrà essere garantita la massima diffusione delle agevolazioni TARI contenuta nel presente atto, curando la pubblicazione in tutti i canali comunicativi dell'Amministrazione ed in particolare con la predisposizione di un manifesto murale che dovrà essere affisso nel capoluogo, nei quartieri e nelle frazioni.*"

Con unica votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Favorevoli	n. 4 Spinello, Furlanetto, Beltrame, Cavallari
Contrari	n. 9

Gli emendamenti vengono respinti;

Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione che si allega al presente verbale;

Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Spinello, Bonato e Furlanetto, i cui contenuti sono riportati nell'allegata trascrizione interventi;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 1 Beltrame
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 Spinello, Furlanetto, Cavallari

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2022:

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prevedere che le agevolazioni che seguono saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni;
3. Di approvare le seguenti agevolazioni TARI anno 2022, per far fronte ai danni causati dall'emergenza sanitaria da covid-19:

UTENZE DOMESTICHE

- di destinare le risorse residue vincolate del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ex art.106 del DL 34/2020 (solo della parte dedicata alla tassa rifiuti di cui allo stanziamento iniziale di 263.586,31) ammontanti a € 72.133,61 per concedere una agevolazione TARI 2022 alle utenze domestiche, secondo il seguente criterio: aver avuto un ISEE ordinario 2021 (cioè basato sulla situazione economica patrimoniale dell'anno 2019) non superiore ad € 20.000,00 e un ISEE ordinario 2022 (cioè basato sulla situazione economica patrimoniale del 2020) inferiore all'ISEE ordinario 2021. Tale criterio consente infatti di confrontare l'ISEE ante emergenza sanitaria (2019) con quello di fine emergenza, presumendo, ragionevolmente, che l'aggravamento possa essere, almeno in parte, legato agli effetti dell'emergenza sanitaria stessa;
- di stabilire che tale agevolazione sia pari:
 - al 100% della tassa totale 2022 (tariffa fissa e tariffa variabile) conteggiata a saldo qualora la differenza tra gli indicatori ISEE di cui sopra sia superiore o uguale al 20%;
 - al 50% della tassa totale 2022 (tariffa fissa e tariffa variabile) conteggiata a saldo qualora la differenza tra gli indicatori ISEE di cui sopra sia inferiore al 20%;
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa in riduzione tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2022 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dello stanziamento comunale sopra citato;
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2022 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2022;
- qualora il contribuente beneficiario dell'agevolazione TARI abbia provveduto al versamento della 1^a e/o della 2^a rata 2022, potrà fare istanza di rimborso o di compensazione con le eventuali somme a debito maturate negli anni precedenti, anche attraverso la domanda di agevolazione stessa;
- i contribuenti beneficiari dell'agevolazione saranno esentati dal pagamento della 3^a rata TARI 2022.

UTENZE NON DOMESTICHE

- di destinare le risorse residue vincolate del Fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per l'anno 2021 in favore delle categorie economiche che abbiano subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID 19, (art. 6, D.L. 73/2021) comprovata dalla riduzione del fatturato 2021 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, di cui all'art.6 del DL 73/2021, ammontanti a € 110.697,33, per riconoscere una riduzione TARI 2022 (tariffa fissa e tariffa variabile) del 50% della tassa totale 2022 calcolata a saldo a tutte le utenze non domestiche danneggiate economicamente nel 2022 dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid19;
- detto differenziale dovrà essere dichiarato in sede di domanda tramite l'indicazione degli importi relativi indicati e allegazione di estratto della dichiarazione come segue, in modo da attestarne il calo di fatturato/componenti positivi/reddito lordo e dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione, in sede di domanda, di estratto delle dichiarazioni sopra citate.
 - Anno 2019:
 - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
 - regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
 - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
 - Anno 2021:
 - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2022, Periodo d'imposta 2021);
 - regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2022, Periodo di imposta 2021);

- regime forfetario (Rigo LM34 – casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2022, Periodo di imposta 2021);
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa in riduzione tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2022 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dello stanziamento comunale sopra citato;
 - qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2022 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2022;
 - Per le attività economiche divenute operative nel corso del 2019, i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato;
 - Per ottenere l'agevolazione è necessario che:
 - l'attività economica sia attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Comune di Adria, al momento della scadenza per la presentazione della domanda;
 - l'attività economica non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, al momento della scadenza per la presentazione della domanda;
 - qualora il contribuente beneficiario dell'agevolazione TARI abbia provveduto al versamento della 1^a e/o della 2^a rata 2022, potrà fare istanza di rimborso o di compensazione con le eventuali somme a debito maturate negli anni precedenti, anche attraverso la domanda di agevolazione stessa.;
 - i contribuenti beneficiari dell'agevolazione saranno esentati dal pagamento della 3^a rata TARI 2022;
4. Di demandare tutti gli atti conseguenti in termini di predisposizione dei moduli di istanza, di pubblicazione sul sito istituzionale comunale, di istruttoria delle istanze all'Ufficio Tributi del Comune di Adria;
5. Di stabilire che le domande di agevolazione dovranno pervenire al Comune di Adria esclusivamente tramite PEC (servizi.finanziari.comune.adria.ro@percveneto.it) **entro le ore 24.00 del 20/09/2022;**
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla ditta AS2 srl che svolge il servizio di supporto alla gestione della TARI affinché possa calcolare, in sede di saldo/conguaglio, le riduzioni agli aventi diritto, previa istruttoria degli uffici comunali competenti;
7. Di provvedere alla trasmissione in via telematica mediante l'inserimento del testo nel portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art.52 comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n.214, come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e) della Legge 28/12/2015 n.208;
8. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Adria, nella sezione dedicata, il presente provvedimento.

Inoltre, stante l'urgenza, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con separata votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 2 Furlanetto, Beltrame
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 2 Spinello, Cavallari

Allegati:

- *Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000*
- *Parere Collegio dei Revisori dei Conti*
- *Trascrizione interventi*

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022 PER FAR FRONTE AI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Francesco Bisco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Mariani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)